



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**

**e dal Ministro per le riforme istituzionali**

**e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)**

**di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)**

*(v. stampato Camera n. 2564)*

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 29 aprile 2026*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 aprile 2026*

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 114  
della Costituzione)*

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l'ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119.

Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.

La legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane ulteriori e specifiche funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ».

Art. 2.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Roma Capitale esercita le funzioni legislative di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma Capitale successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Le leggi della Regione Lazio continuano ad applicarsi fino all'esercizio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale.

4. La potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, è esercitata, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

5. Nel caso di attribuzione alla Regione Lazio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, individua i modi e le forme di co-

ordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni.

6. Si applicano a Roma Capitale gli articoli 114, sesto comma, 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.